

Denuncia di nascita

La legge prevede che ogni nuovo nato deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data del parto.

SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI REGOLARMENTE SPOSATI O VIENE RICONOSCIUTO DA UNO SOLO DEI GENITORI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA:

- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore Sanitario dell'Istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
- da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci gironi dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI NON SPOSATI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA :

- da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
- da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci gironi dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

Riconoscimento di un figlio naturale

Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale". Il riconoscimento può essere effettuato da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo

riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento può essere fatto:

- all'atto della denuncia di nascita:
 - o da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita.
- successivamente alla nascita:
 - o con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune
 - o con dichiarazione presso il Giudice Tutelare
 - o con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento
 - o con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.